Grossi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Grossi. Aggiungo solo due parole a favore della mia aggiunta. Le Società ferroviarie dichiarano che chiuderanno le stazioni di quei Comuni, che non costruiscono le strade rotabili, o che muoveranno lite ai detti Comuni. Dopo questo, la Camera giudichi come vuole.

Presidente. Onorevole Casana, mantiene o ritira il suo emendamento?

Casana. Io ho inteso il relatore della Commissione esporre due concetti, e per conseguenza debbo subordinare la mia decisione a quella della Commissione.

E interpretando il sentimento dei colleghi che hanno pur firmato con me l'emendamento, lo ritirerò a seconda che prevarrà l'una o l'altra delle due proposte che la Commissione è disposta ad accettare; imperocchè se si mantiene l'articolo 3 concordato fra Ministero e Commissione portandovi la modificazione « di un anno » in sostituzione dei « tre mesi » non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento; imperocchè ho ragione di credere che, per quanto lunghe siano le pratiche burocratiche, debba essere possibile entro quel termine di poter procedere all'asta.

Che se poi prevalesse l'altra formula accennata dal relatore, avrei ragione di fare le mie riserve. Ma, avendo ragione di credere che la prima decisione sarà adottata, ritiro il mio emendamento.

Presidente. Onorevole Brunialti, mantiene il suo emendamento.

Brunialti. Il mio emendamento non ha più ragione d'essere, dappoichè la Commissione ha accettato il prolungamento del termine ad un anno. Lo scopo era quello di dare ai Comuni il termine di 6 mesi per presentare le loro domande; ora, è vero che dovranno avere anche indette le aste, ma il termine che i Comuni avranno sarà più lungo.

Io quindi accetto la proposta della Commissione.

Ruggieri Giuseppe. Non avrei difficoltà di accettare anch'io l'emendamento della Commissione.

Ma non basta indire l'asta: se il Genio civile non approva il progetto, non basta un anno.

Presidente. L'onorevole Ruggieri aveva presentato questo emendamento:

« Adottare l'articolo 3° del disegno primitivo della Commissione cambiando il termine stabilito di 3 mesi in quello di *sei* mesi. » Esso è firmato pure dagli onorevoli: Diligenti, Chindamo, Gaetani di Laurenzana, Guerci, Imbriani, Martini Giovanni, Prampolini, Bovio e Pinchia.

Mantiene o ritira questo emendamento?

Ruggieri Giuseppe. Lo ritiro.

Presidente. L'onorevole Grossi lo mantiene?

Grossi. Lo mantengo.

Presidente. Il ministro accetta la modificazione proposta dalla Commissione?

Saracco, *ministro dei lavori pubblici.* L'accetto.

Presidente. Sicchè l'articolo 3, già concordato fra la Commissione ed il Ministero, con la variazione ora proposta dalla Commissione suona così:

« Art. 3. Rimangono fermi gli impegni dello Stato verso i Comuni per le strade comunali obbligatorie, costrutte od in costruzione, e per quelle per le quali siano indette o deliberate le aste entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. »

Dunque rimane la sola aggiunta dell'onorevole Grossi all'articolo 3, modificato dalla Commissione d'accordo col Governo.

L'onorevole Grossi e altri deputati propongono questa aggiunta: « e per quei Comuni che dovranno costruire le strade per mettere in comunicazione i centri di popolazione con le ferrovie aperte o da aprirsi all'esercizio. » La Commissione e il Governo non accettano quest'aggiunta. La pongo a partito.

(*Dopo prova e controprova l'aggiunta è respinta*).

Ora pongo a partito l'articolo 3, con la modificazione introdotta che si dica: « entro un anno » invece che, « entro tre mesi. »

(*È approvato*).

Articolo 4 di nuova dizione concordata fra la Commissione e il Ministero:

« In relazione e per l'adempimento di tali impegni verrà annualmente stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 1,500,000, la quale per lire 1,420,000, sarà destinata al pagamento rateale dei sussidi dovuti ai Comuni, liquidati o da liquidarsi.

« Le rimanenti 80,000 lire saranno destinate a far fronte alle spese di cui è cenno ai numeri 265, 266, 267 e 268 del bilancio